



# Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concer- nente le derrate alimentari geneticamente modificate

(ODerrGM, RS 817.022.51)

del 2 giugno 2025

---

## 1 Situazione iniziale

A tenore dell'articolo 6 ODerrGM, sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari ( $\leq 0.5\%$  in massa con riferimento all'ingrediente) che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse. L'allegato 2 elenca i materiali geneticamente modificati che sono tollerati nelle derrate alimentari, a condizione che una valutazione effettuata dall'UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l'ambiente, e una valutazione effettuata dall'USAV permetta di escludere, sempre in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per la salute. In virtù dell'articolo 12 ODerrGM, l'USAV aggiorna l'allegato 2 e può stabilire disposizioni transitorie.

## 2 Commento alle singole disposizioni

### Allegato 2

L'allegato 2 è stato aggiornato in base alle più recenti perizie dell'UFAM e dell'USAV e riorganizzato secondo l'ordine alfanumerico.

## 3 Ripercussioni

### 3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### 3.2 Ripercussioni sull'economia

La ripresa del diritto dell'UE consente di evitare ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali. L'adeguamento regolare degli allegati della ODerrGM è essenziale per ridurre tali ostacoli e le relative ripercussioni sull'economia svizzera.

### 3.3 Salute

Tutti questi materiali sono stati valutati dall'USAV o da un'autorità estera e può essere escluso un pericolo per la salute. I materiali nell'allegato 2 sono tollerati unicamente in quantità minime e non possono essere immessi sul mercato.

## 4 Aspetti giuridici

### 4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.



## **4.2 Base legale**

Gli articoli 6 e 12 ODerrGM in combinato disposto con l'articolo 31 capoverso 6 ODerr<sup>1</sup> costituiscono la base legale per le presenti modifiche.

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS **817.02**.